



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Disegno di legge concernente “Legge di semplificazione 2018”.

### Relazione illustrativa del testo

In attuazione dell'articolo 2 della legge regionale 20 ottobre 2016, n. 24, il disegno di legge intitolato “Legge di semplificazione 2018” reca le proposte di semplificazione normativa per il 2018.

Il **Titolo I** è dedicato al proseguimento dell'opera di riordino e riduzione dello stock normativo regionale e rinvia all'allegato nel quale è contenuto l'elenco delle leggi regionali espressamente abrogate.

Il **Titolo II** comprende le disposizioni di semplificazione in materia di agricoltura. In particolare, l'**articolo 2** modifica la legge regionale n. 11 del 2015, per sopprimere l'attestato d'iscrizione all'Albo regionale della Multifunzionalità delle imprese agricole, finora rilasciato dall'Agenzia Laore. Viene conseguentemente eliminato l'obbligo di esposizione al pubblico da parte delle imprese richiedenti, ormai privo di effettiva utilità dal momento che contrasta con le disposizioni nazionali sulla semplificazione amministrativa e l'informatizzazione della PA, che impongono di eliminare o limitare al minimo i documenti cartacei. L'Albo regionale della Multifunzionalità è già consultabile nell'area tematica del sito istituzionale della Regione denominata “Sardegna agricoltura”.

Inoltre, non essendo prevista nella legislazione vigente una scadenza di validità di tale attestato, quest'ultimo potrebbe non riprodurre in modo fedele le eventuali successive modifiche dell'attività imprenditoriale o relative all'impresa.

L'**articolo 3** apporta delle modifiche alla legge regionale n. 9 del 2018, recante “Disposizioni in materia di pesca”, finalizzate a semplificare il procedimento di rilascio della licenza di pesca professionale nelle acque interne, analogamente a quanto si è già provveduto a fare per il rilascio della licenza di pesca sportiva, subordinando l'esercizio della pesca professionale al pagamento di una tassa di concessione regionale ed alla presentazione della comunicazione di inizio attività.

Il **Titolo III** comprende le disposizioni in materia ambientale.

La proposta, in particolare, intende rispondere ad alcune urgenti esigenze di riordino, razionalizzazione e aggiornamento della complessa materia ambientale e di governo del territorio, con particolare riferimento alla disciplina delle aree naturali protette, alla tutela della fauna selvatica ed alla connessa disciplina dell'attività venatoria, alle disposizioni in materia di valutazioni di impatto ambientale, valutazione di incidenza ambientale e misure di conservazione.

In particolare, con l'approvazione della legge regionale 24 ottobre 2014, n. 20 (Istituzione del parco naturale regionale di Gutturu Mannu) e della legge regionale 24 ottobre 2014 n. 21 (Istituzione del parco naturale regionale di Tepilora) la Regione, in coerenza con gli obiettivi fissati nel Programma Regionale di Sviluppo 2014-2019, ha perseguito concretamente l'obiettivo di sviluppare e rafforzare il sistema delle aree protette,



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

migliorare la gestione contribuendo in tal modo a contrastare la perdita di biodiversità e incrementare la qualità dell'ambiente naturale dell'intero territorio regionale, ponendo le basi per promuovere nei territori interessati uno sviluppo economico e sociale attraverso la conservazione delle risorse ambientali.

Pur con delle differenze, scaturite da un processo di confronto con le comunità locali che firmarono delle intese programmatiche, le leggi regionali nn. 20 e 21 del 2014 sono caratterizzate dallo stesso impianto normativo, per il quale si è tenuto conto, oltre che della L.R. n. 31/1989 ("Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica e ambientale"), anche della L. n. 394/1991 "Legge quadro sulle aree protette". Le menzionate leggi regionali disciplinano, tra l'altro, le procedure inerenti il rilascio del nulla osta da parte dell'ente parco, la composizione e le funzioni del collegio dei revisori, il trattamento economico del direttore del parco. Al fine di uniformare la normativa regionale con quella statale ed a seguito dell'esigenza di contenimento della spesa manifestata dagli enti di gestione dei parchi, si rende opportuno adeguare le relative disposizioni legislative.

Gli **articoli 4 e 5** nascono, in primo luogo, dall'esigenza di consentire il superamento dei rilievi di costituzionalità formulati dal Ministero dello Sviluppo economico e dal Ministero dei Beni e delle Attività culturali in merito ad alcuni aspetti della normativa inerenti la procedura di rilascio del nulla osta dell'ente parco, in modo da adeguare i termini previsti dall'art. 18 delle leggi regionali n. 20 e 21 a quanto disposto dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) per i provvedimenti autorizzativi in materia di interventi edilizi sui beni culturali.

Il disegno di legge interviene, inoltre, a seguito dell'esigenza manifestata dagli enti di gestione dei parchi, che, in considerazione delle limitate risorse finanziarie di cui dispongono, chiedono di rivisitare la norma sul compenso dei direttori del parco (articolo 4, comma 3, e articolo 5 comma 3). Inoltre, in ossequio al generale e prevalente principio di contenimento della spesa pubblica, si inserisce una previsione che mira a conferire una configurazione monocratica all'organo di controllo (articolo 4, comma 2, e articolo 5 comma 2).

Infine, si è proceduto ad uniformare, per entrambi i nuovi parchi istituiti, le norme di salvaguardia da rispettare nelle more di approvazione dei piani e dei regolamenti del parco (articolo 4, comma 5).

L'**articolo 7** apporta alcune modifiche alla legge regionale 27 aprile 2016, n. 8 (Legge forestale della Sardegna). La Regione, in coerenza con gli obiettivi fissati nel Programma Regionale di Sviluppo 2014-2019, considerato il rilevante apporto del sistema forestale pubblico e privato per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna e per una corretta gestione del territorio orientato alla tutela dell'ambiente, ha approvato una legge di riordino complessivo della materia forestale, al fine di dotare la Sardegna di una normativa specifica del settore che sia in armonia con le norme dell'Unione europea e con gli impegni assunti dall'Italia in sede internazionale in tema di gestione forestale sostenibile, tutela dell'ambiente e del paesaggio, mitigazione degli effetti connessi ai cambiamenti climatici. In particolare vengono proposti alcuni correttivi che consentono di semplificare la procedura per l'approvazione dei Piani particolareggiati, nonché le procedure finalizzate all'esecuzione di interventi di cui all'articolo 149, comma 1, lettera c), laddove sia necessario verificare e comunicare al proponente la non necessità di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

I **commi 2 e 3 dell'articolo 7** attribuiscono al Corpo forestale il compito di autorizzare gli interventi in zone sottoposte a vincolo idrogeologico. La norma stabilisce che, in presenza di istanze finalizzate all'esecuzione di interventi previsti nell'articolo 149, comma 1 lettera c) del decreto legislativo n. 42 del 2004, il Corpo forestale comunichi contestualmente all'autorità preposta la non necessità di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del medesimo decreto legislativo. Nelle restanti ipotesi restano ferme le attribuzioni agli altri rami dell'amministrazione regionale e agli enti delegati competenti al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

L'**articolo 8** modifica la vigente disposizione regionale per adeguare il quadro normativo regionale alle modifiche apportate al D.Lgs. n. 152/2006. Il Governo, infatti, con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 104 ha introdotto delle sostanziali modifiche alla disciplina vigente in materia di VIA. Alla luce del mutato quadro normativo nazionale, la Regione ha acquisito un parere dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Mare che ha chiarito che qualora la modifica/estensione di un'opera esistente comporti il superamento delle soglie dimensionali fissate nell'allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, il progetto è da sottoporre a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, comprensiva della procedura di Valutazione di Incidenza, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 10, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006.

L'**articolo 9**, in attuazione dei principi di sussidiarietà e adeguatezza, estende le funzioni amministrative in materia di misure di conservazione di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 ai Comuni (anche in forma associata) nonché agli enti gestori di aree naturali protette. In tali misure sono compresi i Piani di gestione della Rete Natura 2000, che nel corso di questi ultimi anni sono stati predisposti e approvati dai Comuni interessati, e solo in alcuni casi dalle Province in associazione con i Comuni, e quindi con il loro consenso. In ottemperanza al principio di sussidiarietà, al fine di consentire anche ai Comuni e agli enti gestori delle aree protette la gestione dei propri territori.

L'**articolo 10** introduce il comma 2 bis) nell'articolo 47 della legge regionale n. 24 del 2016 al fine di rendere esplicita la modalità telematica di trasmissione dei documenti tra le pubbliche amministrazioni che operano sul SIRA per l'espletamento dei procedimenti amministrativi in materia ambientale, in modo che tali trasmissioni avvengano in maniera conforme a quanto disposto dall'articolo 47 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale).

Il **Titolo IV** introduce alcune semplificazioni in materia di Enti locali e Urbanistica.

L'**articolo 11** introduce due ulteriori disposizioni all'articolo 61 della legge regionale n. 9 del 2006, attribuendo ai Comuni le competenze autorizzatorie per il prelievo e l'asportazione di materiale legnoso trasportato dalla piena dei fiumi (lett. a bis) e per i tagli controllati di vegetazione lungo gli alvei di proprietà demaniale (lett. a ter), in coerenza con le disposizioni di cui alla legge regionale 9 del 2006 e con la normativa nazionale di settore.

Le semplificazioni in materia urbanistica sono articolate in 6 capi, uno per ogni legge regionale interessata dalle modifiche o dalle integrazioni.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Il **capo II** contiene le modifiche alla legge regionale n. 23 del 1985 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, di risanamento urbanistico e di sanatoria di insediamenti ed opere abusive, di snellimento ed accelerazione delle procedure espropriative). L'**articolo 12** apporta modifiche all'articolo 7-bis della legge regionale n. 23 del 1985, in materia di tolleranze edilizie e nasce dall'esigenza di chiarire se il concetto sia applicabile anche ai casi in cui le previsioni legislative e/o regolamentari individuino misure minime (comprese perciò le disposizioni in materia di distanze e di requisiti igienico-sanitari) e, perciò, teoricamente non derogabili in diminuzione.

L'**articolo 13, primo comma**, modifica l'articolo 7-ter della legge regionale n. 23 del 1985 in materia di varianti in corso d'opera "sostanziali", ampliando l'attuale casistica a tutte le varianti apportate in fase di cantiere che prevedono interventi in difformità dalle eventuali prescrizioni contenute nel progetto approvato e non solo a quelle motivate da ragioni di ordine tecnico e costruttivo.

Il **secondo comma** introduce l'articolo 7-quater nella legge regionale n. 23 del 1985, in materia di agibilità degli immobili, precisando, al fine di consentire interventi di recupero sul patrimonio edilizio di valore storico, che sono consentite deroghe ai requisiti di altezza minima e rapporti aero-illuminanti previsti dal decreto del Ministro della Sanità del 5 luglio 1975 soltanto al verificarsi di determinate condizioni.

L'**articolo 14** apporta modifiche all'articolo 10-bis della legge regionale n. 23 del 1985 in materia di opere soggette a SCIA, introducendo, al fine di garantire una applicazione certa e univoca della disciplina, alcune specifiche chiarificatrici. Viene anche chiarito che la SCIA è sottoposta a termini di efficacia per l'inizio e la fine dei lavori pari a quelli del permesso di costruire.

L'**articolo 15** apporta modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 23 del 1985 in materia di categorie funzionali urbanisticamente rilevanti e destinazione d'uso, correggendo alcuni refusi presenti nella norma vigente, chiarendo e semplificando alcuni aspetti applicativi.

L'**articolo 16** sostituisce l'articolo 14 della legge regionale n. 23 del 1985 in materia di sanzioni per interventi soggetti a SCIA, ridisciplinando le sanzioni in relazione alla gravità dell'abuso, sia attraverso un criterio di proporzionalità, sia di semplificazione procedurale (calcolo dell'entità).

L'**articolo 17** apporta modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 23 del 1985 in materia di interventi di edilizia libera, introducendo, sulla base delle esperienze maturate, nuove casistiche e, al fine di garantire una applicazione certa e univoca della disciplina, alcune specifiche chiarificatrici. Le modifiche proposte sono finalizzate a semplificare e supportare gli interventi per le fonti rinnovabili negli edifici.

Specificatamente, l'installazione di pannelli solari e di impianti fotovoltaici, limitatamente a quelli a servizio degli edifici, è eseguita senza alcun titolo abilitativo, qualora realizzata fuori dalla zona A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.

L'**articolo 18** risolve un refuso presente nell'articolo 15-quater della legge regionale n. 23 del 1985, in materia di parcheggi privati (coordinamento tra verbo e soggetto) e ne rende più flessibile l'applicazione, introducendo una fattispecie riscontrata nella quotidianità. Inoltre, introduce l'articolo 15-quinquies nella legge regionale n. 23 del 1985, in materia di aree di sosta in ambito extraurbano (escluse quelle già



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

regolamentate da strumenti quali il Piano per l'utilizzo dei litorali), stabilendo la necessità di una programmazione comunale al fine di evitare uno sviluppo incontrollato di tali aree.

L'**articolo 19** apporta modifiche all'articolo 16 della legge regionale n. 23 del 1985, in materia di accertamento di conformità, risolvendo un'annosa questione sulle sanzioni applicabili per l'accertamento di conformità.

Il **capo III** modifica la legge regionale n. 45 del 1989 (Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale). L'**articolo 20** apporta modifiche all'articolo 21 della legge regionale n. 45 del 1989, in materia di permesso di costruire convenzionato inserendo chiarimenti e precisazioni sulla procedura di applicazione.

Il **capo IV** introduce delle modifiche alla legge regionale n. 28 del 1998 (Norme per l'esercizio delle competenze in materia di tutela paesistica trasferite alla Regione Autonoma della Sardegna con l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, e delegate con l'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1975, n. 348). L'**articolo 21** apporta modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 28 del 1998, che disciplina la delega ai comuni delle competenze per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, chiarendone l'applicabilità e introducendo due nuove fattispecie relative alle varianti in corso d'opera e agli interventi di cui al comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale n. 23 del 1985.

Il **capo V** modifica la legge regionale n. 12 del 2011 (Disposizioni nei vari settori d'intervento).

L'**articolo 22** abroga la disposizione contenuta nel comma 32 dell'articolo 18 della legge regionale n. 12 del 2011, che limitava la possibilità di modifica della destinazione a servizi strettamente connessi con la residenza ai soli piani attuativi già approvati e convenzionati. Con la modifica tali disposizioni sono assorbite dal caso generale che consente modifiche a tutti i piani attuativi e non solo a quelli già approvati e convenzionati.

Il **capo VI** introduce modifiche alla legge regionale n. 8 del 2015 (Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio). L'**articolo 23** apporta modifiche all'articolo 26-bis della legge regionale n. 8 del 2015, in materia di superamento delle condizioni di degrado nell'agro. Si chiarisce l'ambito di applicazione della disciplina, estendendo la casistica non solo ai casi bloccati dalla disciplina dell'articolo 26, ma a qualsiasi altra disposizione contrastante e si fa salva la possibilità di regolarizzare le varianti in corso d'opera o di ripristino delle condizioni originarie.

L'**articolo 24** apporta modifiche all'articolo 32 della legge regionale n. 8 del 2015 in materia di "Interventi per il riuso e per il recupero con incremento volumetrico dei sottotetti esistenti", precisando che a seguito del riuso dei sottotetti, è consentito l'ottenimento dell'agibilità alle condizioni previste dallo stesso articolo.

L'**articolo 25** apporta modifiche all'articolo 33 della legge regionale n. 8 del 2015 in materia di "Interventi per il riuso degli spazi di grande altezza", introducendo alcune specifiche chiarificatrici.

L'**articolo 25 bis** apporta modifiche all'articolo 36 della legge regionale n. 8 del 2015 in materia di "Disposizioni comuni", introducendo alcune specifiche chiarificatrici.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

L'**articolo 26** apporta modifiche all'articolo 38 della legge regionale n. 8 del 2015 in materia di "Interventi di trasferimento volumetrico per la riqualificazione ambientale e paesaggistica", precisando il soggetto tenuto a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica.

L'**articolo 27** apporta modifiche all'articolo 39 della legge regionale n. 8 del 2015 in materia di "Rinnovo del patrimonio edilizio con interventi di demolizione e ricostruzione", precisando il soggetto tenuto a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica e correggendo alcuni refusi nella formulazione del comma 14.

L'**articolo 28** apporta modifiche all'articolo 40 della legge regionale n. 8 del 2015 in materia di "Misure di promozione dei programmi integrati per il riordino urbano", adeguando la formulazione della lettera d) del comma 5 e della lettera d) del comma 6, alle corrispondenti espressioni contenute negli articoli 38 e 39 e già oggetto di modifica con la legge regionale n. 11 del 2017 e fornendo alcune precisazioni.

Il **capo VII** modifica la legge regionale n. 11 del 2017 (Disposizioni urgenti in materia urbanistica ed edilizia. Modifiche alla legge regionale n. 23 del 1985, alla legge regionale n. 45 del 1989, alla legge regionale n. 8 del 2015, alla legge regionale n. 28 del 1998, alla legge regionale n. 9 del 2006, alla legge regionale n. 22 del 1984 e alla legge regionale n. 12 del 1994). L'**articolo 29** modifica la disposizione contenuta nell'articolo 43 della legge regionale n. 11/2017, che introduceva una disciplina particolare per l'approvazione della direttiva, riportandola all'ordinaria procedura di approvazione delle direttive in materia urbanistico/edilizia.

Il **Titolo V** prevede le semplificazioni in materia di Industria.

Il **capo I** riguarda disposizioni in materia di attività estrattive. Gli **articoli 30 e 31** adeguano la disciplina regionale alla nuova definizione di "giacimento culturale". Tale concetto normativo presuppone il riconoscimento dell'esistenza di un bene indisponibile della Regione giuridicamente rilevante, al pari del giacimento economicamente coltivabile; è pertanto necessario ricondurre il procedimento di rilascio ad un'unica fattispecie autorizzativa che ne consenta l'attuazione nel contesto regionale.

La proposta di modifica di cui all'**articolo 30** prevede che tutte le attività di riutilizzo siano assoggettate ad autorizzazione della struttura regionale competente in materia di attività estrattive, finalizzata al riuso ad altri scopi del patrimonio minerario dismesso. Il rilascio dell'autorizzazione regionale avviene tramite il procedimento SUAPE, anche in deroga all'art. 40, comma 4, lett. a), della legge regionale n. 24 del 2016.

Attraverso la modifica proposta dall'**articolo 31** la disciplina relativa ai siti minerari dismessi viene sottratta dall'ambito regolativo delle attività minerarie (ivi compresa la disciplina della sicurezza sui luoghi di lavoro). Nella norma viene specificato che i luoghi di lavoro minerari sono sottoposti alla vigilanza della struttura competente in materia di attività estrattive, ma sono espressamente esclusi da tale vigilanza i luoghi di lavoro non minerari, che confluiscono nella disciplina generale a seconda della finalità dell'intervento realizzato. I soli cantieri minerari che diventano miniera turistica sono tenuti ad applicare le norme di polizia mineraria e sono fatte salve le norme di pubblica sicurezza, perché in tale contesto devono essere mantenute le peculiarità specifiche del cantiere minerario. Nel caso di una miniera dismessa utilizzata per scopi diversi dovrà, quindi, essere applicata la normativa sulla sicurezza generale prevista dal D.Lgs. n. 81/2008.





**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

La norma prevede, infine, che la Regione eserciti esclusivamente funzioni di vigilanza e non anche di verifica delle condizioni di sicurezza delle strutture e della relativa gestione e manutenzione che sono invece onere del soggetto che conduce l'attività di riutilizzo.

Il **Capo II** contiene disposizioni in materia di SUAPE. L'**articolo 32** prevede una serie di modifiche alla legge regionale 24/2016, accomunate da esigenze di semplificazione e razionalizzazione del procedimento unico SUAPE, emerse nella fase di operatività dello Sportello Unico. L'obiettivo è di migliorare i tempi di risposta all'utenza e di rafforzarne ulteriormente l'efficienza. In particolare, è stata inserito il comma 4 bis) nell'articolo 31 della legge regionale n. 24 del 2016 per attribuire alla pratica SUAPE un numero univoco di protocollo che può essere mantenuto per la durata del procedimento da tutte le amministrazioni coinvolte. Il protocollo unico consente di evitare che ciascuna amministrazione debba attribuire nuovi numeri di protocollo in entrata e/o in uscita per ogni documento prodotto.

L'introduzione del comma 2 bis) nell'articolo 34 della legge regionale n. 24 del 2016 limita le ipotesi di irricevibilità tardiva nei procedimenti in autocertificazione, attraverso la previsione, da un lato, della trasmissione automatica della dichiarazione autocertificativa decorso il termine di quindici giorni consecutivi dalla data di ricezione di quest'ultima e, dall'altro, della possibilità di dichiarare la pratica irricevibile, trascorso detto termine, solo in presenza delle condizioni di cui all' articolo 21 nonies, comma 1, della legge n. 241 del 1990.

Il **comma 5** introduce nuove disposizioni nell'articolo 35 della legge regionale n. 24 del 2016, concernenti l'attività istruttoria del SUAPE nei procedimenti in autocertificazione per diversificare il termine di chiusura del procedimento a seconda della tipologia dell'istanza proposta. In particolare, nell'ipotesi di procedimenti comprensivi di un solo titolo abilitativo detto termine coincide normalmente con quello previsto dall'articolo 19 L. 241/1990. Qualora invece il procedimento unico comprenda più titoli abilitativi, il termine di conclusione del procedimento è fissato in 55 giorni.

I **commi dal 7 all'11** modificano l'articolo 37 della legge regionale n. 24 del 2016, per semplificare ulteriormente il procedimento unico nel caso di inerzia da parte del SUAPE. È stata introdotta la trasmissione automatica, da parte del Sistema informatico regionale, della pratica alle pubbliche amministrazioni competenti decorsi quindici giorni consecutivi dalla data di ricezione della dichiarazione autocertificativa senza che il SUAPE abbia provveduto (**comma 7**); la possibilità per il SUAPE di dichiarare l'irricevibilità della pratica dalla data di trasmissione della documentazione di cui ai commi 2 e 2 ter solo nel caso di incompetenza (**comma 7**); l'innalzamento del termine perentorio (da dieci a quindici giorni) entro cui le amministrazioni coinvolte possono richiedere integrazioni documentali o ulteriore documentazione (**comma 8**); l'introduzione delle fattispecie secondo cui l'inerzia del SUAPE o delle amministrazioni competenti equivale a provvedimento di accoglimento della domanda secondo gli schemi del silenzio-assenso (**comma 10**). Per rafforzare la cogenza delle disposizioni citate, è stata estesa l'applicazione ai procedimenti disciplinati dall'articolo 37 delle disposizioni in materia di indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento (**comma 11**).



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Il **comma 15** introduce nella legge regionale n. 24 del 2016 l'articolo 39 bis in materia di rinnovi, per semplificare l'attuale procedimento di rinnovo dei titoli abilitativi già ottenuti e per prevedere la validità a tempo indeterminato, senza obbligo di rinnovo o ulteriori obblighi di comunicazione, dei titoli abilitativi per l'esercizio di attività economiche e produttive di beni e servizi rientranti nella competenza legislativa regionale.

Il **comma 18** modifica l'articolo 42 (Oneri istruttori e tariffe) della legge regionale n. 24/2016, con l'obiettivo di stabilizzare gli importi dei diritti di istruttoria, differenziandoli in base ai tempi medi di conclusione del procedimento da parte del SUAPE, di ridurre gli oneri a carico dei cittadini, anche attraverso premialità agli enti locali e con la previsione del diritto al rimborso integrale dei diritti di istruttoria agli interessati in caso di procedimenti conclusi con oltre 15 giorni ritardo.

Il **Capo III** prevede semplificazioni in materia prestazioni energetiche.

L'**articolo 33** è teso a introdurre casistiche di esonero dall'obbligo di dotazione dell'Attestato di Prestazione Energetica ulteriori rispetto a quelle di cui all'allegato A delle Linee Guida Nazionali. Le fattispecie indicate riguardano situazioni per le quali si ritiene non strettamente necessaria la produzione dell'APE rispetto alle finalità per le quali l'attestato medesimo è concepito.

L'**articolo 34** è finalizzato a introdurre elevati standard emissivi per i nuovi impianti a biomassa installati successivamente al 1 gennaio 2019 conformemente alla nuova classificazione di cui al decreto 7 novembre 2017, n. 186 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare "Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide".

L'**articolo 35** regola la competenza sui controlli della qualità dell'attestazione della prestazione energetica in coerenza con quanto disposto al comma 1 dell'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75 Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.

L'**articolo 36** è finalizzato all'attuazione di quanto disposto all'articolo 18 del Decreto Legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 (Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014), sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi, in tema di Misure per la diffusione dell'utilizzo del GNC, del GNL e dell'elettricità nel trasporto stradale.

Il **Titolo VI** contiene le disposizioni di semplificazione in materia di Sanità e Politiche sociali.

L'**articolo 37** si propone di semplificare il sistema di attestazione delle patologie o degli stati di salute cronici. Attualmente tali patologie o stati di salute al fine di ottenere una serie di prestazioni socio-sanitarie, devono essere attestati con cadenza annuale o biennale nonostante che, probabilisticamente, sia rara una loro regressione clinica. La norma attribuisce alla Giunta regionale il compito di redigere un elenco di patologie e stati di salute per i quali non sia più necessario presentare annualmente le attestazioni, ma solo ed eventualmente la loro regressione.





**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Il **Titolo VII** contiene le disposizioni in materia di Turismo, Commercio e Artigianato.

L'**articolo 40** introduce una modifica all'articolo 5 della legge regionale n. 9 del 1999 (Norme per la disciplina dell'attività degli operatori del turismo subacqueo) attraverso l'inserimento di un nuovo comma che prevede, in linea con gli orientamenti generali in materia di semplificazione, la presentazione di eventuali variazioni all'attività di operatore del turismo subacqueo, escludendo i rinnovi periodici.

Le modifiche presentate in materia di commercio hanno lo scopo di adeguare la normativa regionale in materia al mutato quadro normativo di riferimento e alle norme nazionali e comunitarie in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, materie di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, comma 2, della Costituzione che ammettono limitazioni e vincoli all'apertura degli esercizi commerciali, solo se connessi ai motivi imperativi di interesse generale.

In particolare, l'**articolo 38** prevede la semplificazione dell'iter procedurale relativo alla gestione di impianti per la distribuzione dei carburanti.

L'**art. 39** prevede che, in caso di forme speciali di vendita al dettaglio accessorie ad altra tipologia di commercio per la quali sia già stato conseguito il titolo abilitativo, non sia necessario un titolo abilitativo aggiuntivo: è il caso, ad esempio, del commercio online svolto dai titolari di esercizi commerciali su area privata o su area pubblica, o dell'installazione di apparecchi automatici per la vendita di determinate categorie di prodotti negli orari di chiusura dell'esercizio commerciale (es. farmacie e parafarmacie). Attualmente tali esercenti sono costretti a presentare un'altra pratica al SUAPE, per conseguire un titolo abilitativo aggiuntivo i cui requisiti sono identici a quelli del titolo abilitativo di cui sono già in possesso, con inutile aggravio di tempi e di costi; peraltro la disposizione recepisce nell'ordinamento regionale la semplificazione introdotta a livello statale.

Nell'**allegato A** si dispone l'abrogazione integrale della legge regionale in materia di carburanti, decisamente datata e incompatibile con la normativa attualmente vigente in materia di libertà di iniziativa economica e di liberalizzazione. I distributori di carburanti non possono infatti sottostare a vincoli di natura commerciale, legati a contingenti numerici, distanze minime e similari, se non determinati da motivi imperativi di interesse generale e assumono ormai la configurazione di centri di vendita polifunzionali. Inoltre, si semplifica il procedimento relativo alla gestione di un impianto per la distribuzione di carburanti, prevedendo che l'affidamento in gestione non costituisca subingresso nel titolo abilitativo per l'esercizio dell'impianto, e che per questa sia sufficiente una comunicazione al Comune competente per territorio. Il D.Lgs. n. 32/1998 disciplina infatti in maniera specifica l'affidamento in gestione, ma in assenza di una previsione normativa esplicita sul regime amministrativo spesso i SUAPE assimilano la fattispecie al subingresso, con inutile aggravio di tempi e di costi per l'impresa.